



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)



IMPOSTA DI SOGGIORNO A FIUMICINO

Lettera informativa

Il 21 dicembre 2011, il Consiglio Comunale della Città di Fiumicino ha approvato, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.vo 23/2011, art. 4, comma 1, l'introduzione di un'imposta di soggiorno sui servizi turistici della città (delibera C.C. n. 63 del 21 dicembre 2011).

L'imposta costituisce un mezzo per valorizzare il territorio e per offrire maggiori e migliori servizi a coloro che intendano soggiornare, garantendo un'entrata strutturale per il bilancio dell'Ente e consente di fronteggiare le esigenze emergenti in materia di turismo e di sostegno delle strutture ricettive.

L'imposta è dovuta da chi pernotta nelle strutture ricettive e non risulta iscritto nell'anagrafe della Città di Fiumicino.

L'imposta di soggiorno è applicata nelle misure di cui alle tabelle seguenti:

Strutture ricettive alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di dieci anche non consecutivi)
Cinque stelle	€ 3,00
Quattro stelle e Tre stelle	€ 2,00
Due stelle e Una stella	€ 1,80

Altre strutture ricettive alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di dieci anche non consecutivi)
Residenze turistiche alberghiere (Residence)	€ 2,00

Strutture ricettive extra- alberghiere	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di dieci anche non consecutivi)
Case ed appartamenti per vacanze	€ 2,00
Case per ferie	€ 2,00
Affittacamere	€ 1,50
Bed & Breakfast	€ 1,50
Campeggi	€ 1,50

Attività Agrituristiche	Imposta per persona e per ogni pernottamento (fino ad un massimo di dieci anche non consecutivi)
Agriturismi	€ 1,50



CITTÀ DI FIUMICINO

(PROVINCIA DI ROMA)



L'imposta è applicata fino ad un massimo di 10 (dieci) pernottamenti anche non consecutivi (nell'arco dell'anno solare e indipendentemente dal numero di strutture ricettive nelle quali si è già pernottato nell'ambito del territorio comunale).

Per tutto il personale dipendente di imprese e società pubbliche e private che per motivi di lavoro, debitamente certificate, soggiornano in una delle strutture ricettive di cui alle tabelle che precedono, la tariffa è ridotta del 75% della misura sopra indicata.

Nei casi di pernottamenti dovuti a ritardi e/o cancellazioni previsti dal Regolamento U.E. 261/2004, l'imposta è ridotta del 50%.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a)** i minori entro il decimo anno di età e gli ultrasessantenni;
- b)** il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 6345;
- c)** coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie situate nel territorio comunale, ovvero in quello del Comune di Roma, in ragione di due accompagnatori per paziente;
- d)** coloro che sono costretti a pernottare per circostanze eccezionali ed imprevedibili dovute a calamità naturali e/o cause di forza maggiore.